

Art. 1
Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni del Settore Avvocatura del Comune di Matera.
2. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Matera, secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2
Principi di Autonomia

1. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza così come previsto dall'art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 del nuovo ordinamento forense.
2. Gli Avvocati comunali, esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità della professione forense con estraneità rispetto all'apparato amministrativo e burocratico e ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento della loro attività professionale.
3. I professionisti predetti rispondono unicamente al legale rappresentante dell'ente nell'adempimento del mandato professionale pur corrispondendo direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per la acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini della esecuzione del mandato.
4. L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.
5. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono ogni giorno la presenza in servizio, senza vincoli di orario, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie. Pertanto, gli Avvocati del Comune, dovranno assicurare la loro presenza in Ufficio, una volta per ogni giorno, nonché il rispetto delle 36 ore settimanali di lavoro, distribuite in lavoro interno ed esterno, in base alle esigenze professionali ed in relazione ai mandati difensivi ricevuti.

Art. 3
Funzione e compiti dell'Avvocatura Comunale

L'Avvocatura, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di "Settore Legale", è dotata di personale togato (Avvocati) e amministrativo.

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

A. Contenziosa: l'Avvocatura Comunale esercita in via esclusiva la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione sia nelle cause attive che passive, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo.

B. Consultiva: L'Avvocatura Comunale presta la propria consulenza agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

2. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, con mandato conferito dal Sindaco e con deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale.

3. Nei casi di particolare importanza ed in quelli che necessitano di particolare specializzazione, non presente all'interno dell'Ufficio, gli Avvocati dell'Avvocatura potranno o essere associati ad uno o più avvocati liberi professionisti, specialisti nel settore o docenti universitari, ovvero ad avvocati di altre Avvocature Pubbliche, scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare, previa deliberazione della Giunta Comunale. L'Amministrazione potrà procedere ad attribuire un incarico ad avvocato del libero foro, che non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con il Comune di Matera.

4. L'Avvocatura esprime a mezzo dell'Avvocato incaricato, parere in merito all'abbandono, rinuncia o transazione di giudizi nei quali è costituita.

Art.4

Nomina Periti

1. L'Avvocatura Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può proporre la nomina di periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale. La nomina di periti esterni verrà effettuata con delibera di Giunta Comunale e quella di periti interni con provvedimento del dirigente competente.

Art. 5

Dovere di Collaborazione Rapporti con gli uffici comunali

1. All'Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. Copia dei suddetti atti deve essere contestualmente trasmessa al Settore competente.
2. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire urgentemente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la difesa, onde scongiurare decadenze, preclusioni o prescrizioni, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata. In particolare, essi Uffici devono tempestivamente informare e trasmettere al legale incaricato, tutti gli atti e i provvedimenti adottati dal settore, successivamente alla instaurazione del contenzioso.
3. Le violazioni al dovere di collaborazione ed informazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate dal Dirigente al Sindaco e al Segretario Generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative.

Art. 6 Qualifiche Funzionali

1. Gli Avvocati nell'esercizio delle funzioni proprie della professione sono tenuti al rispetto della Legge Professionale e del Codice Deontologico.
2. Essi si distinguono in:
 - n. 1 Avvocato Dirigente
 - n. 1 Avvocato Funzionario
3. All'Avvocatura Comunale è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella Dotazione Organica vigente dell'Ente, un numero di personale amministrativo adeguato allo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'ufficio legale.
4. Possono svolgere l'attività di Avvocato dell'Ente esclusivamente i Dirigenti ed i Funzionari (con accesso categoria D3 – Avvocato o dal ruolo dirigente - Avvocato), dipendenti dell'Ente, abilitati ad esercitare la professione di avvocato ed iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Matera, inquadrati nel Settore Legale con apposito provvedimento. Non è ammessa la mobilità interna né dal Settore Legale verso il ruolo amministrativo (salvo richiesta volontaria dell'Avvocato), né dal ruolo amministrativo verso il Settore Legale.

5. Nell'ambito del sistema di valutazione dei Dirigenti e dei Funzionari dell'Ente verranno individuati specifici criteri, che tengano conto della peculiarità dell'attività esercitata dagli Avvocati comunali, intesi a misurare il grado di conseguimento degli obiettivi da parte dei predetti.

Art. 7

Compiti dell'Avvocato Dirigente dell'Avvocatura

1. L'Avvocato Dirigente:
 - A. rappresenta l'avvocatura comunale;
 - B. determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
 - C. vigila sull'ufficio e sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
 - D. assegna agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi e gli altri affari, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - E. assume la determinazione di proporre le liti attive e passive, nonché la determinazione di appellare previo parere dell'avvocato incaricato, le sentenze sfavorevoli al Comune.
2. L'Amministrazione Comunale nella persona dell'Avvocato Dirigente, nei casi in cui è prevista tale procedura, provvede alla scelta dell'organismo di mediazione che comporta minori oneri per l'Ente.
3. L'Avvocato Dirigente può, inoltre, delegare, per i tentativi di conciliazione sia obbligatori che facoltativi, un altro Avvocato comunale oppure altro dipendente comunale in possesso di titolo di studio universitario e di adeguata formazione di tipo giuridico – economica.

Art. 8

Compiti dell'Avvocato Funzionario

1. L'Avvocato Funzionario, coadiuvato dalla Segreteria dell'Ufficio per tutte le attività di supporto, si occupa delle pratiche legali a lui assegnate.
2. L'attività legale espletata, relativa ai giudizi in corso assegnatogli viene documentata, se richiesto, mediante apposite relazioni interne.

Art. 9

Modalità di svolgimento della Funzione Consultiva

1. L'Avvocato Dirigente assegna a sé e all'Avvocato Funzionario le richieste di pareri legali secondo il principio dell'alternanza numerica degli stessi.
2. Sono legittimati a chiedere pareri:
 - a. Il Sindaco, anche a nome della Giunta Comunale;
 - b. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche a nome del Consiglio o di una Commissione Consiliare;
 - c. Il Segretario Generale;
 - d. Il Dirigente.
3. Il parere dell'Avvocatura deve essere richiesto in forma scritta, laddove vi siano da affrontare questioni giuridiche di particolare complessità, estranee alla ordinaria gestione amministrativa ove occorra soltanto applicare le norme di legge e regolamenti esistenti.
La richiesta di parere dovrà essere completa di:
 - quesiti;
 - documentazione utile;
 - relazione in ordine ai fatti;
4. I pareri espressi dall'Avvocatura oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario generale, rubricati ed inseriti nella "raccolta pareri.

Art. 10

Modalità di assegnazione e svolgimento degli affari contenziosi

1. L'Avvocato Dirigente assegna a sé e all'Avvocato Funzionario gli affari contenziosi secondo il principio di parità di trattamento e di specializzazione (ove possibile). All'uopo provvede a compilare, tramite la segreteria un prospetto ove vengono annotate, le pratiche contenziose pervenute all'Avvocatura con i dati necessari ad assicurare il rispetto di tale principio.
2. Eventuali, necessitati e non evitabili scostamenti dalla stretta osservanza del principio di parità di trattamento devono essere immediatamente rimossi con le assegnazioni del trimestre successivo, in modo da realizzare l'osservanza dei principi previsti dalla legge (art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014) di parità di trattamento e di specializzazione nell'assegnazione degli incarichi, per ogni semestre tra gli Avvocati in servizio.

Art. 11

Domiciliazioni

1. Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'avvocatura Comunale, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 12

Convenzione con altri Enti

3. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
4. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco e della Giunta Comunale, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Matera abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.
5. Ai soggetti di cui sopra l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Comune, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione.
6. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione di appartenenza.
7. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato Dirigente.
8. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali.

Art.13

Trattamento economico

1. Gli avvocati comunali hanno diritto, così come previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro e della legge professionale in materia, ai compensi di natura professionale a seguito di provvedimento favorevole per l'ente.

2. I compensi professionali sono attribuiti all'avvocato per l'attività svolta nel giudizio assegnatogli e curato innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.
3. I compensi corrisposti agli avvocati non possono superare i limiti di legge e contrattuali.

Art. 14

Liquidazione compensi professionali

1. A norma della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, i compensi professionali sono riconosciuti e corrisposti, nei seguenti casi:
 - A. Nel caso di pronunce giudiziarie che pongono a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite, è corrisposto in favore dell'avvocato incaricato, un importo pari a quanto liquidato con il provvedimento dall'autorità giudiziaria, oltre alle competenze relative alla fase esecutiva, il tutto previo preliminare attivazione delle procedure di recupero di tali somme dalla parte dichiarata soccombente nell'interesse dell'Ente. Qualora non sia possibile recuperare le somme liquidate dal magistrato, a causa della insolvenza della controparte, verrà riconosciuto dall'ente, a titolo di competenze professionali, un importo non superiore al 60% (sessanta) dell'importo liquidato dal magistrato nel provvedimento, previa inserimento nel bilancio comunale delle risorse necessarie.
 - B. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, (anche per inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per qualsivoglia ragione) con integrale compensazione delle spese, all'avvocato incaricato, verrà corrisposto un importo pari alla somma risultante dalla parcella professionale redatta secondo i vigenti parametri di cui al D.M. n.55/14 e successive modifiche, con riferimento allo scaglione indicato nell'atto introduttivo della lite e con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
 - C. Nel caso di pronunce giudiziarie che prevedono la compensazione parziale delle spese, l'importo delle competenze dovute all'avvocato incaricato sarà calcolato come indicato sopra al punto B, e verrà corrisposto in misura proporzionale alla quota di competenze sulla quale cade la compensazione.
2. Per "provvedimenti favorevoli" devono intendersi tutti i provvedimenti pronunciati dall'Autorità arbitrale e giudiziaria in sede civile, penale,

amministrativa o tributaria, sia di merito che di rito ivi compresa la decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, previo parere del Consiglio di Stato, dai quali derivi un vantaggio od una minor spesa per l'amministrazione comunale e che lascino sostanzialmente invariati per la pubblica amministrazione il provvedimento impugnato. Nell'ipotesi di diversi gradi di giudizio, devono considerarsi sentenze favorevoli anche i provvedimenti successivi a quello oggetto di impugnazione quando comportano un vantaggio o una minor spesa per l'amministrazione rispetto alle precedenti pronunce.

3. Nell'ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, viene riconosciuto ai legali interni un importo corrispondente all'attività dagli stessi prestata.
4. Tutti i compensi sono liquidati al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico del Comune. Gli oneri riflessi, infatti, non sono computabili ai fini della determinazione del limite retributivo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 114/2014.
5. I compensi professionali dovuti all'Avvocato dell'Avvocatura comunale, sono liquidati dal Dirigente dell'Avvocatura, con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile delle Risorse Economiche e Finanziarie.

Art. 15

Segreteria amministrativa della Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale si avvale del necessario supporto di collaborazione costituito da un adeguato numero di personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale, da essa funzionalmente dipendente e dotata di mezzi e strumenti idonei.
2. Il servizio amministrativo della Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - Riceve tutti gli atti giudiziari trasmessi alla Avvocatura e notificati al legale rappresentante dell'ente.
 - Detiene il protocollo e l'archivio di tutti gli atti dell'ufficio legale;
 - Provvede alla fascicolazione ed all'aggiornamento della posizione di tutti i giudizi pendenti;
 - Cura la gestione cartacea ed informatica di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - Si occupa della corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - È responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano la Avvocatura.

3. Le direttive per il funzionamento del Servizio Amministrativo sono impartite dall'Avvocato Dirigente.

Art. 16

Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato dovuta agli Avvocati dell'Ente è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi effettivamente erogati nell'anno solare di riferimento, secondo il seguente prospetto:

compenso professionale per sentenze favorevoli/retrib. di risultato spettante	
fino ad € 20.000,00	100%
da € 20.00,01 fino ad € 40.000,00	50%
oltre € 40.000,01	zero

Art. 17

Tassa iscrizione albo avvocati

1. L'iscrizione nell'elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati degli enti pubblici, nell'esclusivo interesse del Comune di Matera, comporta il pagamento a cura dell'Ente ovvero il rimborso da parte dello stesso, della tassa annuale di iscrizione dovuta dal personale togato dell'Avvocatura Comunale.

Art. 18

Cassa Avvocatura

1. Gli Avvocati dell'Ente dispongono di anticipazioni di risorse finanziarie per provvedere alle necessità immediate delle attività d'istituto allo scopo di fronteggiare le spese indispensabili per assicurare il regolare esercizio dell'attività forense, quali l'iscrizione a ruolo delle cause, la costituzione in giudizio, il pagamento del contributo unificato, le spese di mediazione obbligatoria, l'acquisto dei valori bollati, dei diritti di Cancelleria, e di ogni altro bene strumentale e di tutte le altre piccole spese di gestione per le quali si renda inevitabile il pagamento immediato, attraverso anticipazioni da effettuarsi da parte della cassa economale comunale.

Art. 19

Accesso agli Atti

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n°241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di

salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti all'accesso i seguenti

documenti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

Art. 20

Pratica Forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense (L. 247 del 31/12/2012 entrata in vigore il 3/02/2013).
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.

Art. 21

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla legge professionale di appartenenza.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale vigente 247 del 31/12/2012 e nella legge n. 114 dell'11.08.2014.
2. Il presente regolamento abroga ogni precedente regolamentazione e disposizione ancorché non richiamata.